

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2078-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1962

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1962

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « Jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto emanato il 22 giugno 1962, n. 570 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962) ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha ulteriormente prorogato di due anni e cioè fino al 30 giugno 1964 l'efficacia del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1961, n. 768, che aveva a sua volta prorogato fino al 30 giugno 1962 le disposizioni del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551. In base alle ricordate disposizioni l'Amministrazione della Difesa godeva di particolari agevolazioni fiscali in relazione all'imposta di fabbricazione sul « cherosene » e sul « jet-fuel JP4 ».

Più precisamente sino al 30 giugno ultimo scorso essa corrispondeva (e corrisponderà ancora per due anni se ratificherete il disegno di legge in esame) l'aliquota annuale di imposta di fabbricazione di lire 6.000 al quintale per il contingente annuo di tonnellate 17.000 di cherosene — fiscalmente assimilato al petrolio — e di lire 8.850 al quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 di jet-fuel JP4, assimilato alla benzina, mentre sui quantitativi superiori,

resi necessari dall'impiego di turboreattori nelle esercitazioni eseguite nel quadro della comune difesa, corrispondeva e corrisponderà fino al 30 giugno 1964 le suddette imposte ridotte rispettivamente a lire 600 e a lire 885 per quintale.

È da rilevarsi che la norma del decreto-legge si è resa necessaria perchè, pur essendo stata inclusa la cennata facilitazione in via definitiva in un disegno di legge che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi, già approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato fin dal 3 marzo 1961, la Camera dei deputati lo ha tuttora al suo esame. D'altro canto lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 era stato predisposto tenendo conto dei cennati benefici.

Esistono pertanto le ragioni di urgenza previste dalla Costituzione, mentre nel merito sembra opportuno non far gravare sul bilancio della Difesa oltre un certo limite il peso fiscale dell'uso di particolari carburanti destinati a particolari impieghi.

Ciò premesso il relatore propone agli onorevoli colleghi di voler ratificare il decreto-legge di cui trattasi approvando il relativo disegno di legge.

PIOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.